

@ 107	Settore Noleggio	Argomento Carrozze trainate da cavalli: servizio di noleggio con conducente?
----------	---------------------	--

Domanda: Si coglie l'occasione... (*omissis*)... per chiedere alla S.V. quale sia la normativa da applicare alle attività come di seguito specificate:

- attività svolta da chi mette a disposizione la propria carrozza trainata da cavalli nel corso di una manifestazione temporanea alle persone che si recano alla manifestazione stessa, effettuando passeggiate su un percorso predefinito e facendosi pagare direttamente dalle persone che usufruiscono del "servizio" in parola;
- attività svolta da chi mette a disposizione la propria carrozza trainata da cavalli nel corso di una manifestazione temporanea alle persone che si recano alla manifestazione stessa, effettuando passeggiate su un percorso predefinito e non facendosi pagare alcun corrispettivo;
- attività svolta da chi mette a disposizione la propria carrozza trainata da cavalli nel corso di una manifestazione temporanea alle persone che si recano alla manifestazione stessa, effettuando passeggiate su un percorso predefinito e facendosi pagare solo dall'associazione che organizza la manifestazione stessa.

Il quesito è finalizzato a capire come il Comune debba autorizzare tali attività e quali requisiti sia lecito chiedere a chi le svolge o a chi le organizza, con il fine ultimo di garantire la sicurezza delle persone che salgono sui mezzi di cui all'oggetto e, in più generale, di garantire la tutela delle cose e delle persone che i mezzi stessi incontrano sul percorso.

Risposta: Con nota prot. n. codesta Amministrazione ha posto un quesito in merito allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale, di cui alla L.R. 22/1996 e successivi provvedimenti regionali.

Sull'argomento si fa rilevare che tali norme regionali, in dipendenza dalla legge quadro n. 21/1992, sono osservate pressoché uniformemente su tutto il territorio italiano e non soltanto in Veneto.

La succitata L.R. n. 22/1996 prevede, nell'ambito dei compiti programmatici assegnati alla Regione, la possibilità per la stessa di adoperarsi per il coordinamento degli interventi amministrativi e per una uniformità di comportamenti ai vari livelli nella materia. Ai Comuni è affidato il compito della redazione e gestione della disciplina regolamentare in osservanza delle indicazioni previste all'art. 9 della citata legge regionale e viene ribadito per la Provincia, attraverso il trasferimento delle funzioni amministrative, il ruolo fondamentale di vigilanza sull'omogeneità dei provvedimenti comunali di approvazione dei regolamenti adottati in applicazione delle norme vigenti.

Nella fattispecie si ritiene che i servizi di questo tipo, qualora effettuati ad uso di terzi e dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, devono essere esercitati da soggetti muniti di autorizzazione in applicazione della L.R. n. 22/1996.

In accoglimento, poi, delle sollecitazioni di alcune Province, il provvedimento in deroga al contingentamento (D.G.R. n. 4125 del 10.11.1998) va applicato anche per i servizi di noleggio con conducente effettuati con veicoli a trazione animale, tenuto conto dell'esiguità della richiesta e della specificità del servizio.

Le relative autorizzazioni possono pertanto essere rilasciate a seguito di apposita istanza del richiedente, senza necessità di bando di concorso, ma a seguito di opportuna istruttoria da parte del Comune competente tesa a verificare il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 10 della L.R. n. 22/1996.

Ad ogni buon conto si fa presente che questo tipo di attività è regolata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni (art. 48, dagli artt. 64 a 70, ed in particolare dall'art. 85 che riguarda il servizio a trazione animale).

Distinti saluti.

Il Dirigente Regionale – Ing. Bruno Carli
REGIONE VENETO – Direzione Mobilità
Servizio Trasporto Pubblico Locale